



Fideuram

www.fisac-fideuram.net

info@fisac-fideuram.net

Antiriciclaggio

nuove norme e sanzioni aggravate

L'operatore bancario ha come oggetto del proprio lavoro il denaro. E' pertanto normale che per ogni operazione raccolta eseguita o esaminata, sorgano delle attenzioni e valutazioni circa i volumi o le particolarità dell'operazione stessa. Questo modo di proporsi nei confronti del denaro consente di capire quando un'operazione bancaria presenta caratteristiche anomale rispetto all'attività normalmente svolta dal cliente che ha richiesto l'operazione.

Tale atteggiamento critico viene espressamente richiesto anche dalla magistratura per l'individuazione e quindi la segnalazione agli organi competenti di tutte quelle operazioni bancarie che presentano indici di sospetto.

E' bene ricordare che:

- la responsabilità è personale;
- nessuno può ostacolare le rilevazioni prescritte senza andare incontro alla denuncia all'autorità giudiziaria;
- i controlli possono addivenire alla messa sotto accusa del dipendente per **non** aver ottemperato a disposizioni, che deve poi rispondere personalmente in giudizio dell'accusa di connivenza con associazioni mafiose, camorristiche o semplicemente malavitose;
- l'elasticità e la rapidità nelle lavorazioni tanto richieste dalle aziende si scontrano in questo caso con la responsabilità personale del singolo lavoratore: la legge non ammette l'ignoranza né, tantomeno, l'inosservanza per cause anche non dipendenti dal singolo (disorganizzazione, pressioni, ecc.)

Stante la normativa interna formale che prescrive che

il Personale della Banca (e pure il Private Banker) deve **Riferire per iscritto dell'operazione "sospetta" individuata**, mentre il Direttore di Filiale deve **Trasmettere dati, informazioni e documentazione di analisi**

e stante la normativa interna sostanziale e connesse prassi operative, che vedono

- chi opera allo sportello inserire la segnalazione di operazione sospetta (SOS) a sistema sulla base della sua stessa analisi sull'operazione sospetta, letta e firmata da vicario o direttore
- altri addetti per ciascuna capozona effettuare quanto sopra sulla base di tabulati e flussi attinenti le operazioni in ingresso da altri canali (tipicamente self come il bancomat)

Sulle sanzioni, Sabatini ha spiegato che «è preferibile prevedere importi di misura fissa, per evitare sanzioni di eccessiva onerosità». E ancora, la sanzione va limitata alla «persona giuridica» e non va applicata al personale, anche perché «l'entità della sanzione non sarebbe coerente» con la remunerazione del dipendente. Quanto all'entrata in vigore del provvedimento, il dg dell'Abi ha sottolineato la necessità di un tempi

è bene non solo sapere del nuovo impianto sanzionatorio previsto dalla legge in materia di antiriciclaggio, ma soppesarne le conseguenze.

In particolare per l'inasprimento delle sanzioni comminabili al dipendente in caso di omessa segnalazione di operazione sospetta. Persino l'ABI aveva criticato al riguardo lo schema di decreto.

Ma fin qui siamo sul generale, nello specifico abbiamo che in Fideuram da anni, e sottolineiamo da anni, l'antiriciclaggio vede l'impiego di lavoratori atipici (una volta detti interinali), con periodico rinnovo del contratto di somministrazione.

Qualcuno di questi lavoratori è stato incluso nel passaggio formativo mirato ad informare delle nuove norme, ma ciò non può essere sufficiente per nessuno figuriamoci per questi nostri colleghi in somministrazione.

I quali hanno in carico l'attività di SOS, con relativi rischi di incorrere nelle sanzioni e responsabilità personali previste in tema di antiriciclaggio, ma non hanno lo stipendio del dipendente bancario né garanzia alcuna sulla prosecuzione del rapporto di lavoro con Fideuram.

E non possiamo non sottolineare che, più di un anno fa, era stata data apposita informativa che nell'organico della rete bancaria Fideuram sarebbero stati inserite 17 nuove persone, di provenienza ISP, da impiegare a supporto delle filiali proprio per l'antiriciclaggio.... Non se ne è vista nessuna!!!

I colleghi ISP inseriti in rete Fideuram sono stati tutti impiegati a tamponare i buchi dell'organico ridotto sempre più all'osso, nonostante gli evidenti problemi operativi, in particolar modo in Area Napoli e Sud.

Tutto questo mentre il condirettore generale Chioatto pochi mesi fa, nell'incontro annuale, ci teneva a riaffermare che la Divisione Private ha facoltà di assumere!!!

A parte mettere a busta paga qualche fortunato, magari qualche consulente, lassù nei "piani alti"... come si pensa di usare questa facoltà?

La “*prima banca private dell'eurozona*” è in grado di stabilizzare, finalmente assumendoli, i lavoratori in somministrazione?



Dal 4 luglio '17 è in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2017 n.90, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n.140 del 19 giugno, che attua la Direttiva Ue 2015/849 IV Direttiva europea antiriciclaggio.

Il Decreto legislativo 90/2017 detta i tempi per l'emanazione delle disposizioni attuative. Alcune delle nuove prescrizioni come quelle *sanzionatorie* entrano in vigore subito ma facendo salvo il *principio del favor rei, il quale viene esteso (in via del tutto eccezionale) nel nuovo decreto dal settore penale a quello delle sanzioni amministrative*. Altre disposizioni, invece, richiederanno maggiori tempi tecnici per l'adeguamento alle nuove norme; inoltre si registra un aggravamento sul fronte delle sanzioni che deriva dall'applicazione del cumulo materiale in caso di più violazioni.

Le disposizioni relative ai **Consulenti finanziari autonomi** ed alle **Società di consulenza finanziaria** entreranno in vigore contemporaneamente con l'avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei **consulenti finanziari**.

Profondamente modificate sono le disposizioni in materia sanzionatoria sia in termini di fattispecie incriminatrici, quanto ad ammontare delle sanzioni (che possono essere addirittura triplicate rispetto ai minimi e massimi edittali) in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime. Segnalando alcune delle più rilevanti novità introdotte, si osserva che **il nuovo decreto legislativo 90/2017 prevede che l'omessa segnalazione di operazione sospetta, salvo che il fatto costituisca reato, sia punita:**

i) con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a Euro 3.000 (art. 58, comma 1);

ii) nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000 euro a Euro 300.000. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità;

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato;

iii) nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:

a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a Euro 450.000;

b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

I destinatari di tali sanzioni sono:

a) i soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo;

b) il personale dipendente dei soggetti obbligati tenuto alla comunicazione o alla segnalazione responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa SOS.

(fonte sito Fisac CGIL Nazionale <http://www.fisac-cgil.it>)

Per approfondire:

<http://www.fisac-cgil.it/65793/antiriciclaggio-le-sanzioni-aggravate>

<http://www.fisacabruzzo.com/wp-content/uploads/2017/06/D.Lgs.-90.2017-nuovo-decreto-AML-CFT-2.pdf>

<http://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/la-iv-direttiva-antiriciclaggio-e-legge-le-principali-novita-contenute-nel-dlgs-n-902017>
